

RISCOSSIONE

Nuova procedura di discarico dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, a causa del parere ostativo della Ragioneria generale dello Stato, il **D.Lgs. 110/2024**, recante “*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*”, è stato finalmente **pubblicato in Gazzetta Ufficiale**.

La **riforma della riscossione** - che è già entrata in vigore per talune novità (mentre per altre occorrerà attendere il prossimo 1.1.2025) - introduce **molteplici novità** come, ad esempio, la **nuova procedura di discarico dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione**.

Nello specifico, mediante la revisione della disciplina sul discarico, di cui agli [articoli 19 e 20, D.Lgs. 112/1999](#), la riforma mira a rendere **maggiormente efficiente l'attività di recupero** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendo a quest'ultima **maggiori responsabilità nella riscossione dei crediti**.

La nuova procedura contempla il **discarico automatico** per i crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere **dall'1.1.2025 e non riscossi entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di affidamento.

In ogni caso, essa contempla il **discarico anticipato** per i crediti affidati **dall'1.1.2025**, laddove l'Agenzia delle entrate-Riscossione rilevi:

1. la chiusura del **fallimento** o della **liquidazione giudiziale** del debitore;
2. **l'assenza di beni** del debitore **suscettibili di poter essere aggrediti**, mediante accesso, effettuato prima del discarico, in anagrafe tributaria;
3. la **manca di nuovi beni** rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

Il nuovo meccanismo prevede anche delle **eccezioni**. La riforma stabilisce che sono **temporaneamente esclusi** dal discarico i crediti affidati **dall'1.1.2025**, rispetto ai quali:

- al **31.12 del quinto anno successivo** a quello di affidamento risulta **sospesa la riscossione** o **pendono ancora procedure esecutive o concorsuali**;
- **tra la data di affidamento e il 31.12 del quinto anno a esso successivo** sono conclusi **accordi** ai sensi del **Lgs. 14/2019** (c.d. Codice della crisi di impresa), ovvero sono intervenute **dilazioni di pagamento**, ai sensi [dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973](#) o conseguenti all'applicazione di **istituti agevolativi** previsti per legge, ancora in essere al predetto 31.12, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati **l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio** ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la **sospensione** della riscossione per **almeno 18 mesi anche non continuativi**.

Con riferimento ai **crediti non riscossi** è previsto che, **fino alla prescrizione del diritto di credito**, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, **l'ente creditore** potrà:

1. **gestire direttamente** il carico;
2. **affidare il recupero coattivo** ai soggetti iscritti all'albo speciale del MEF di cui al **D.Lgs. 446/1997**, oppure ad altro soggetto appositamente selezionato mediante procedura di evidenza pubblica;
3. **riaffidare il carico** all'Agenzia delle entrate-Riscossione **per 2 anni** mediante adesione a speciali condizioni di servizio.

Quest'**ultima ipotesi** è subordinata alla presenza di **nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali** del debitore, individuati a seguito delle **segnalazioni** da tentativo di **compensazione volontaria** o di **blocco dei pagamenti** delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli [articoli 28-ter](#) e [48-bis, D.P.R. 602/1973](#), ovvero dell'affidamento di **nuovi carichi** relativi allo **stesso debitore**.

In tale circostanza, è altresì previsto che:

- l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'**avviso di intimazione**, di cui all'[articolo 50, D.P.R. 602/1973](#);
- se, **al termine del biennio**, pendono **procedure esecutive o concorsuali**, ovvero sono in corso **pagamenti** derivanti dalla conclusione degli **accordi** previsti dal **D.Lgs. 14/2019** (c.d. Codice della crisi di impresa), oppure dalle **dilazioni di pagamento**, ai sensi dell'[articolo 19, D.P.R. 602/1973](#) o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è **legittimata a continuare** a svolgere gli **adempimenti di competenza** fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
- le **somme riaffidate e non riscosse** nel biennio sono **eliminate dalle scritture patrimoniali** dell'ente creditore, secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

La presenza di **nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali** del



debitore, è comunicata dall'**ente creditore** che, nel caso di **discarico anticipato** e comunque **fino al 31.12 del quinto anno successivo** a quello dell'affidamento, sempre che il **diritto di credito non** sia **prescritto**, può **riaffidare le somme discaricate** all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i **beni del debitore da aggredire**.

Da ultimo, occorre evidenziare che, nel caso dei **crediti non riscossi** relativi alle **risorse proprie dell'UE**, nonché ai **recuperi degli aiuti di Stato**, **non trova applicazione il discarico automatico**, in luogo di quello in via anticipata, salvo il diritto dell'ente creditore di far verificare la **conformità dell'attività di recupero**.